

INCONTRI



Francesco Maisto

a cura di Antonio Casella, Sergio Segio

Anche la più trasandata ricognizione statistica del pianeta carcere alle sue varie latitudini geo-politiche, ne rivela con evidenza la composizione sociale largamente segnata da marginalità e esclusione. Il progressivo svuotamento delle politiche sociali e l'assenza di serie politiche criminali hanno contribuito a un aumento critico della popolazione carcerizzata: stiamo davvero transitando dal welfare state al prison state?

Che smantellando lo Stato sociale il carcere metropolitano del terzo millennio si candidasse, in luogo dell'*auberge des pauvres* di vanvitelliana memoria napoletana, a destinazione quasi naturale di quelle forme di esclusione sociale rappresentate, a esempio, dai fenomeni dei *senza dimora*, delle *povertà estreme*, del *disagio psichico*, lo avevamo già previsto in *BARBONI: PER AMORE O PER FORZA?* (a cura della Caritas Ambrosiana, Edizioni Gruppo Abele, 1996).

Ha dunque ragione Massimo Pavarini nell'insistere sulla fisionomia *attuariale* del sistema penitenziario post-moderno che riassume le opzioni incapacitative della *penologia tecnocratica*.

Sempre più fortemente caratterizzato in termini etnico-razziali da una parte e di crescente sofferenza psico-fisica dall'altra, il carcere *attuariale* tende a configurarsi come "campo di concentrazione" e "lazzaretto": un mero spazio di contenimento e neutralizzazione, estraneo a modelli e pratiche risocializzanti, che non esclude tuttavia l'esistenza di *enclaves* di *utopia trattamentale* da lasciar sopravvivere come fiori all'occhiello del sistema comples-

sivo. Se all'area penale interna aggiungiamo poi i grandi numeri di quella esterna, mi pare proprio appaia non irrealistico parlare di "grande internamento" come scenario della vicenda sociale e criminologica orientata dalla tolleranza zero.

Penso non solo ai fenomeni ormai in atto da decenni negli Stati Uniti, ma anche alla Russia che ne condivide la *leadership carceraria*, come evidenziato da Nils Christie in *IL BUSINESS PENITENZIARIO. LA VIA OCCIDENTALE AL GULAG* (Elèuthera 1996) o da Alain Brossat, in *SCARCERARE LA SOCIETÀ* (Elèuthera 2003): non estranei a queste dinamiche nemmeno i sistemi penali europei sui quali si avverte sempre più l'attrazione fatale della logica dei *three strikes you're out* (alla terza recidiva, anche se generica, sei fuori: si avvia cioè un percorso da ergastolo) o dei campi di addestramento militare (*boot camps*) cui sono sottoposti i giovani marginali e devianti.

Suggerzioni molto forti anche in Italia?

Certo non ne siamo- e non ne siamo stati- immuni: il cosiddetto *pacchetto sicurezza* (la legge n. 128/2001) nel recente passato, o la ricerca di più dure tipologie sanzionatorie per i tossicodipendenti (magari eseguite in strutture private) nella proposta di modifica della Legge sugli stupefacenti dell'attuale Governo, indicano tendenze, più o meno consolidate, che destano grande preoccupazione.

Anche la nostra società è solcata da derive profonde che ci impegnano, innanzitutto, a contrastare tentazioni ideologiche e approcci analitici approssimativi. Pensiamo, a esempio, ai guasti che derivano dal correlare superficialmente *l'aumento della penalità con l'aumento complessivo della delittuosità*.

Una pluridecennale lezione della criminologia ci dovrebbe rendere assai più avvertiti: correlazioni significative si hanno piuttosto con alcuni fattori già noti- a cominciare dai tassi di immigrazione e dalle campagne contro la tossicodipendenza- e altri di più recente esplorazione, come gli effetti di allarme sociale prodotti dalla *guerra permanente*, dal recente *terrorismo internazionale* e dai kamikaze, sull'onda dell'evento fortemente simbolico, ancorché tragicamente reale, della strage dell'11 settembre a New York.

Questi fattori alimentano panico securitario e insicurezza soggettiva già fortemente sollecitati dalla crisi del modello di welfare state- da ricordare le pagine di Ota De Leonardis, *IN UN DIVERSO WELFARE. SOGNI E INCUBI* (Feltrinelli 1998)-, dall'avvento della globalizzazione, dai processi di marginalizzazione allargati a sempre più numerosi soggetti sociali: una molteplicità di processi che hanno effetti profondi sulla coesione sociale, evidenziando il carattere strutturale della precarietà esistenziale e l'impossibilità di raggiungere quella sicurezza cui legittimamente il cittadino aspira.

Il senso di incertezza e precarietà finisce col pervadere ogni figura sociale e istituzionale, non escluse forze dell'ordine

e magistratura: diventa quindi fondamentale imparare a declinare condotte, stili di vita e regole professionali nel contesto della *società del rischio*, avendo ben chiara, al di là dei fenomeni emergenziali, la diffusione e il consolidamento di elementi strutturali di lunga durata.

Tutte dinamiche che malgrado le attese e le conquiste degli inizi degli anni Settanta, tendono a comporsi in sistemi penali fortemente carcerocentrici.

Sì, bisogna riconoscere che è fallita la previsione degli anni Settanta sulla efficacia deflativa dei sistemi di *probation*; né hanno avuto migliore fortuna tesi come quella del Foucault di *SORVEGLIARE E PUNIRE* sulla fine dei grandi internamenti e sul declino dei tradizionali sistemi punitivi, soppiantati da forme di controllo sociale diffuso. Non ha funzionato nemmeno la *teoria omeostatica* del livello di incarcerazione nelle società moderne di Alfred Blumstein: il criminologo della Carnegie Mellon University riteneva funzionassero meccanismi stabilizzatori per riportare alla *soglia naturale* il numero dei detenuti, tramite pratiche permissive o restrittive, a seconda degli eccessi o deficienze di popolazione incarcerata. Le cose sono andate diversamente.

Questi processi di "grande carcerizzazione" sono coestesi al dispiegarsi della "società ostile", come la chiama Alessandro Margara; una società sempre più votata all'esclusione, "anoressica", per usare l'immagine ricorrente in Pavarini: ritiene irreversibile questa condizione?

L'attitudine anoressica verso i soggetti deboli e marginali (da vomitar fuori), ha in effetti prevalso su quella bulimica (di assorbimento e ritenzione).

Mi pare tuttavia che questa tendenza anoressica, anche se attualmente vincente, non abbia definitivamente dato scacco matto al modello di *città solidale* che in tanti continuiamo a sostenere, idealmente ancorati al modello *personalistico* e *solidaristico* prefigurato dalla nostra Costituzione. La constatazione di una tendenza assai pervasiva e difficilmente contrastabile non significa necessariamente che essa sia incontenibile, né che alle prospettive di un diverso *welfare* e agli imperativi precettivi della Costituzione non possa riservarsi altro che il più dimissionario scetticismo.

Una difesa intransigente dei diritti inviolabili, non negoziabili, della persona umana, resta sicuramente l'opzione decisiva.

Sono questi diritti a costituire il tessuto connettivo della nostra Carta costituzionale che parte- per sottolineare solo alcune coordinate- dal personalismo e dagli obblighi di solidarietà dell'articolo 2; passa poi per il principio di uguaglianza dell'articolo 3, per il principio del diritto alla salute- non soltanto come diritto della

persona, ma anche come interesse della collettività- di cui all'articolo 32, e sancisce la funzione rieducativa della pena nell'art. 27.

Consentire l'appannamento- quando non la manomissione- della Costituzione, è gravissimo. Slogans sulla certezza e l'effettività della pena trovano terreno fertile nel declino dell'ideale rieducativo che fonda l'art.27 della Costituzione, di cui va ribadito il valore precettivo per il legislatore, per il giudice, per l'amministrazione penitenziaria, per le comunità locali. Tanto più dopo le numerose sentenze della Corte costituzionale a salvaguardia del principio della *flessibilità della durata della pena* e del suo concreto contenuto sanzionatorio.

Considerazioni presuntamente neutre sulla certezza e l'effettività della pena, disancorate dalla forte caratterizzazione costituzionale di quest'ultima, alimentano e giustificano una legalità incolore, incapace, nei fatti, di contribuire alla *razionale e civile* soluzione dei problemi di una società complessa, nel pieno di *grandi trasformazioni* alle quali si può adeguatamente corrispondere solo conservando il collante della solidarietà sociale, senza cui è ben difficile realizzare giustizia.

Sulla "certezza della pena", formula che condiziona trasversalmente programmi e discorsi della politica, conviene qualche approfondimento.

Vorrei innanzitutto sottolineare che quanti invocano certezza della pena, non sembrano essere particolarmente turbati dal fatto che in Italia circolino oltre 70.000 persone in *regime di sospensione*, in attesa, cioè, della Camera di Consiglio del Tribunale di Sorveglianza: queste persone potrebbero essere giudicate dal magistrato non meritevoli della misura alternativa e di conseguenza avviate a scontare la pena in carcere. Non pochi- e non poco drammatici- i casi di questo genere registrati dalle nostre cronache penitenziarie. Tutto ciò in un quadro di espansione della penalità che vede contemporaneamente crescere il carico complessivo di più alternative e più carcere.

La magistratura di sorveglianza - dalla cui attività dipende tanta parte del futuro e delle speranze di un detenuto - si trova oggi all'incrocio di una molteplicità di problemi: da dove cominciare?

Mi pare opportuno ribadire preliminarmente che se il sistema penitenziario e gli uffici della magistratura di sorveglianza restano di fatto *irrelati*, ben difficilmente si potranno avere da quest'ultima risposte adeguate alla realtà. Se cresce il numero dei detenuti di uno o più istituti penitenziari di un distretto di Tribunale di sorveglianza, senza che quest'ultimo sia dimensionato adeguatamente rispetto a questa più vasta utenza, è inevitabile che tutto il meccanismo si inceppi, con i costi umani e materiali che ben conosciamo.

Può accadere infatti che alcuni Uffici di sorveglianza siano sottodimensionati, con organico insufficiente rispetto alla quantità e alla qualità dei problemi che l'utenza esprime; nello stesso tempo si potranno avere Uffici di sorveglianza sovradimensionati: è evidente la necessità di un approccio sistemico a tutta la materia, superando lo stadio di parcellizzazione e compartimentazione cui sono da attribuire molte delle disfunzioni che il presente ci consegna. Se la magistratura di sorveglianza e il sistema penitenziario non trovano modalità di interfaccia funzionali alle comuni finalità, in una logica di intervento in rete, i guasti sono inevitabili: e infatti non li si è evitati.

Non sono trascurabili inoltre gli esiti, per effetto di varie leggi, del progressivo slittamento della magistratura di sorveglianza dall'ambito carcerario a quello extra- carcerario: a essa sono state infatti attribuite varie funzioni e competenze su persone libere alle quali vengono applicate misure alternative *dalla libertà*.

Si è assistito a uno slittamento del ruolo del magistrato di sorveglianza da *giudice del carcere* a- prevalentemente- *giudice delle misure alternative*: l'aspetto giurisdizionale extra- carcerario ha prevalso sull'attività di osservazione e valutazione dei progressi nei percorsi di *trattamento*, comunque lo si voglia intendere.

Questi ultimi anni, poi, hanno visto una non trascurabile ridefinizione dell'identità della magistratura di sorveglianza, alcune delle cui funzioni sono state ridisegnate sul profilo del giudice di cognizione (una sorta di riscatto del supposto giudice di serie B rispetto al supposto giudice di serie A?): la magistratura di sorveglianza è in certo modo diventata il quarto grado- o il terzo, se si salta la Cassazione- di giudizio.

Questo spiegherebbe l'insistenza, riscontrabile in moltissime ordinanze di Tribunali di sorveglianza, sull'esame del fatto che tende a prevalere su quello della personalità e della sua evoluzione: il fatto, il danno, la lesione restano assolutamente centrali rispetto alla valutazione delle trasformazioni della persona maturate attraverso i percorsi trattamentali e, in generale, le esperienze di risposta alla colpa e alla pena.

Non solo. Nella miscela che è venuta componendosi negli anni, ci sono anche altri elementi: la diffidenza nei confronti della discrezionalità del giudice, che pure- sebbene, ovviamente, vincolata- è insita nell'attività giudiziaria, come lo è il libero convincimento; e poi la sopravvalutazione della terzietà, quasi una dimensione che il magistrato parrebbe poter conseguire soltanto nella distanza dal carcere, dai detenuti: una sorta di paura di condizionamento, di coinvolgimento emotivo, rivelatrice forse della mancanza di una strumentazione professiona-

le idonea a intervenire con razionalità e efficacia su un piano così delicato. Si è finito con l'intendere la *terzietà come estraneità*: il giudice di sorveglianza si fa *extraneus* quasi per sfuggire al rischio d'essere *intraneus*, di potersi coinvolgere nella vicende dei soggetti con tutto il portato emotivo che l'esperienza umana della persona detenuta implica.

Questa esigenza di estraneità ha finito col tradursi in una *cartolarizzazione delle procedure* che ha trasformato il procedimento di sorveglianza da procedimento sulla persona a procedimento cartolare burocratizzato. Si spiega così la freddezza verso la prospettiva che il detenuto che presenta un'istanza possa comparire all'udienza per essere ascoltato: né, peraltro, è usuale che il magistrato di sorveglianza vada a sentirlo in carcere, come sarebbe sicuramente più opportuno.

Un quadro che non sembra proprio nella logica della Legge penitenziaria 354/1975.

Già. L'Ordinamento Penitenziario fondamentale prevede come componente del Collegio del Tribunale di Sorveglianza, proprio quel magistrato che ha competenza sull'Istituto di Pena nel quale è ristretta la persona soggetta a osservazione e trattamento. Non si può accettare la logica che ha portato a trascurare o fortemente ridimensionare- l'articolo 69 della legge Penitenziaria su *funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*. Mi limito ai primi due commi: "1) Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2) Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti".

L'art. 69 prevede tutti i casi in cui il magistrato di sorveglianza interviene per stimolare o sanzionare i comportamenti dell'Amministrazione; non a caso, proprio in ossequio alla Legge 354/75, il Regolamento di esecuzione- cioè il DPR 30 giugno 2000 n. 230, una data, quindi, non così lontana come il 1975- ha voluto prevedere delle specifiche attività che implementano la vigilanza del magistrato di sorveglianza; pensiamo ad esempio, all'art. 16, comma 3, laddove si stabilisce che "La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza". Che ci si limiti a un'ora d'aria non rientra, evidentemente, nella normalità, ma nell'eccezione, tant'è vero che si invia il provvedimento al magistrato per gli adempimenti di vigilanza del caso.

Sarebbe interessante avere un quadro statistico in grado di dar conto del più o meno normale regime della cosiddetta ora d'aria. Ancora: l'art. 20, comma 6 (DPR 230/00) riguarda le rappresentanze e le fasce di detenuti che vengono esclusi dalle rappre-

sentanze: anche in questo caso è previsto l'intervento del magistrato di sorveglianza; l'art. 33, relativo al regime di sorveglianza particolare, nel caso di eventuali reclami, al comma 7 recita: "La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, a inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato".

Proprio per consentire una adeguata funzione di vigilanza relativa a diritti fondamentali della persona umana in regime di sorveglianza particolare, non è necessario il ricorso da parte del detenuto avverso il provvedimento: nel momento stesso in cui il provvedimento viene emesso, è previsto il coinvolgimento del magistrato di sorveglianza.

Potrei continuare a lungo; in sintesi: il nuovo contesto sociale e culturale, e il cumulo di competenze che è venuto a gravare la magistratura di sorveglianza, ne hanno propiziato un profondo cambiamento di ruolo e di funzione, una sorta di mutazione genetica.

Un processo irreversibile, secondo lei?

Non mi rassegnò a crederlo. Sono comunque il primo a riconoscere la necessità e l'urgenza di procedere a una serie di revisioni dell'assetto attuale della magistratura di sorveglianza, a partire da tutto ciò che determina o favorisce i gravi ritardi con cui assai spesso si perviene alle decisioni, con il carico drammatico di disfunzioni, delusioni, frustrazioni che ne nasce.

In un percorso trattamentale che preveda l'attività lavorativa, dopo aver mobilitato tutte le risorse interne ed esterne al carcere per creare le condizioni di realizzabilità del progetto, aver effettuato l'osservazione ecc., se la risposta arriva dopo un anno, si è operato, evidentemente, nel più incoerente e antieconomico dei modi.

Purtroppo l'esempio non è fittizio: si tratta infatti di una realtà che ancora di recente ho dovuto registrare nel corso di un ciclo di visite con il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA) in alcune carceri, anche del Sud.

Né si possono dimenticare le oltre 70.000 istanze di sospensione in attesa di decisione del Tribunale di sorveglianza: come accettare che a distanza di tanti anni dai fatti di reato, si possa arrivare alla decisione di non meritevolezza di affidamento o altra misura alternativa, sancendo quindi il rientro in carcere di persone che molto spesso non hanno più il profilo di identità e di vita di quando i reati furono consumati?

Una realtà drammatica alla quale credo abbia involontariamente contribuito una sorta di *slittamento psichico* indotto dal lavoro della *Commissione Grosso* per la riforma del Codice penale.

Per un certo tempo, infatti, si è atteso e immaginato non remoto il momento della sua entrata in vigore, con le relative implicazioni sul piano delle misure alternative previste già in sentenza- se ne parla anche a proposito della attuale *Commissione Nordio* che è succeduta a quella presieduta da Grosso- e quindi nelle competenze del giudice di cognizione.

Mi pare plausibile pensare che questa attesa abbia in qualche modo condizionato il lavoro della magistratura di sorveglianza, cui si è prospettato (e si prospetta) lo smantellamento del sistema delle misure alternative come disegnato a partire dal 1975, con le inevitabili conseguenze (un parallelo smantellamento, si ha ragione di temere) della stessa magistratura di sorveglianza, cui residuerebbero solo funzioni molto marginali.

In una fase così complessa e tormentata per la giustizia, quali le coordinate assolutamente vincolanti?

A me pare imprescindibile, nel più rigoroso riferimento ai valori costituzionali, un lavoro di selezione dei fatti da assumere quali illeciti penali e nell'ambito di questa selezione delineare, sulla base di priorità e graduazioni previste dalla Carta costituzionale, quali di questi illeciti debbano essere sanzionati con la pena detentiva e quali altri invece con pene d'altra natura.

Scartando radicalmente soluzioni strettamente correzionistiche e neoretribuzioniste, penso possa risultare fecondo il confronto con il sistema sanzionatorio dei giudici di pace.

In un'ottica non carcerocentrica è ipotizzabile un allargamento del ventaglio delle pene alternative comminate in sentenza, magari implementando molto il sistema dei lavori di pubblica utilità e dei servizi da rendere alla comunità.

Respingendo comunque ogni suggestione di carcere attuariale, per i reati di maggiore spessore è necessario disporre di adeguati strumenti di analisi della personalità dei soggetti e della sua evoluzione, in vista di un rapido rientro nella società civile della quale comunque non cessano d'essere parte: dovrebbe restare quindi immutato l'attuale sistema di flessibilità della pena che ci deriva non soltanto dalla Carta costituzionale, ma da tutte le sentenze della Corte costituzionale.

La loro sequenza (essenzialmente le sentenze 343/87, 282/89, 125/92, 306/93, 68/95, 186/95, 173/97, 445/97, 137/99) scandisce un vero e proprio processo di **costituzionalizzazione della flessibilità della pena** in sede esecutiva a partire dalla sentenza 204/74.

Nel corso dell'esecuzione della pena il condannato ha il diritto di vedere riesaminato il proprio caso per verificare se in base alla pena già espiata si possa considerare raggiunto il fine rieducativo fissato dall'art. 27 della Costituzione che fissa per il legislatore l'obbligo - così nella pronuncia della Corte costituzionale - di tenere presenti non solo "le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle".

La flessibilità della pena non può essere disgiunta dalla intangibilità del principio di *obbligatoria solidarietà* di cui all'art. 2 della Costituzione, o dall'obbligo di rimuovere tutto ciò che ostacola il pieno sviluppo della persona umana, previsto dall'art. 3 comma 2. La cancellazione di queste coordinate non

può che produrre idee e pratiche penali compatibili con il carcere come struttura di contenimento e incapacitazione.

La Legge penitenziaria del '75 è stata la prima legge che ha assegnato ai detenuti una serie di diritti e doveri, con i relativi obblighi per l'Amministrazione Penitenziaria. Come garantire nella concretezza della quotidianità il rispetto di questi diritti?

I diritti sono sempre connessi sistemicamente e dalla lesione anche soltanto di alcuni, conseguono effetti più o meno gravi sull'intero sistema. Non mancano per fortuna gli strumenti di tutela e garanzia, a partire dall'art. 69 della Legge 354/75 (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza), spesso trascurato.

C'è poi la *funzione ispettiva dei Parlamentari*, un altro di quei diritti- doveri che non sempre viene praticato con la continuità e il rigore che potrebbero dare un più significativo contributo alla *riduzione dell'opacità del carcere*.

Anche in Italia viene da qualche tempo delineandosi un quadro organico di proposte sul Difensore civico delle persone private della libertà, l'*Ombudsman*, e sono avviate alcune importanti esperienze locali.

Certo si pone il problema di armonizzare le funzioni dell'*Ombudsman* con quelle del magistrato di sorveglianza e c'è sempre il rischio che si finisca per avere un altro presidio vuoto.

Raffrontando le competenze del magistrato di sorveglianza con quelle del Difensore civico, a me pare siano decisamente prevalenti gli aspetti di compatibilità e integrazione rispetto a quelli di possibile conflitto o sovrapposizione.

Sono inoltre convinto che sul terreno delle funzioni di controllo, una struttura policentrica sia garanzia di maggiore efficacia; dalla riduzione della centralizzazione, quindi, ci si può ragionevolmente aspettare maggiori possibilità di controllo del rispetto della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale: non soltanto carceri ma anche Commissariati, Stazioni dei Carabinieri, Centri di Permanenza Temporanea, Dipartimenti di Salute Mentale in cui vivono persone ristrette.

Va inoltre sottolineato che il Difensore civico avrebbe un'investitura del Parlamento e a esso dovrebbe riferire: ciò lo porrebbe in una posizione di maggiore forza rispetto al magistrato di sorveglianza.

Quest'ultimo, infatti, in quanto controllore della situazione penitenziaria, nel momento in cui ai sensi dell'art. 69 della legge 354/75 prospetta al Ministro di Giustizia carenze, omissioni e irregolarità, si espone, con limitati strumenti di difesa, a possibili conflitti proprio con chi dal punto di vista amministrativo è il suo controllore e che potrebbe non apprezzarne l'operato.

In una prospettiva di superamento dell'attuale quadro di penalità carcerocentrica, ritiene che la mediazione apra spazi secondariamente praticabili anche al di là dell'ambito minorile?

Quando ci si confronta con la mediazione, ancor prima che alla funzionalità del sistema penale, mi pare opportuno pensare alla nuova cultura della risposta al reato che ne viene alimentata.

La mediazione penale, come insieme di procedure e atteggiamenti che tendono a riannodare i fili spezzati dalla commissione di reato, a risanare le ferite e ricomporre relazioni, può svolgere una funzione importantissima. Il mio approccio a questi temi risale al Congresso Internazionale di Diritto Penale tenutosi al Cairo nel 1979: già in quell'occasione erano molti i penalisti che alla frammentazione del sistema penale - una vera e propria balcanizzazione - rispondevano con tre parole chiave: *Diversion, Probation, Mediation*.

La *Diversion*, cioè l'insieme dei dispositivi attraverso i quali si rende evitabile il processo, è ancora poco praticata nel nostro sistema e sarebbe opportuno studiarne e favorirne una maggiore diffusione. La *Probation*, l'equivalente- detto sbrigativamente- del nostro *affidamento in prova* al Servizio Sociale, presenta un terreno di crescente applicabilità a molte figure di reato: di alcune delle possibili misure ispirate a questa logica, peraltro, mi pare plausibile ipotizzare una irrogazione già in sentenza.

Quanto alla *Mediation*- che con una particolare connotazione rientra già oggi fra i dispositivi previsti dal sistema sanzionatorio del Giudice di Pace- può costituire una notevole risorsa per una certa tipologia di illeciti penali da circoscrivere con grande cura per non vanificarne le potenzialità.

All'efficacia del ricorso alla mediazione è indispensabile, comunque, assicurare tempi del tutto coerenti con il senso e lo spirito di un'impresa tanto delicata: una mediazione che sopraggiungesse a distanza di anni dai fatti di reato, rischierebbe effetti addirittura opposti a quelli perseguiti, riaprendo magari le ferite di cui si vorrebbe favorire una più rapida cicatrizzazione.

È sempre incombente, poi, lo svilimento del significato più profondo della mediazione ove la si riduca a pratica restitutoria e risarcitoria, che è evidentemente altro.

Non mi pare trascurabile, infine, che una larga fascia di persone che vivono marginalità e esclusione, prive di *capitale sociale* (basti pensare a immigrati e tossicodipendenti), assai difficilmente riuscirebbero ad accedere a un istituto con le caratteristiche e i requisiti che la mediazione implica. Tutti motivi, comunque, non per rinunciare ma per avanzare nella ricerca e nella sperimentazione di una penalità non retributiva e non desocializzante, ripensando il senso stesso della pena nella nostra cultura. Non c'è motivo per escludere che alle tradizionali risposte retributive- di discutibile efficacia e utilità sociale- si affianchino o subentrino, come opzioni alternative o complementari, interventi di riparazio-

ne, conciliazione o mediazione. Trovo plausibile ipotizzare che dalla connessione della mediation con la diversion e la probation possano derivare condizioni favorevoli a più efficaci e umanamente utili e feconde soluzioni penali: compiti per il futuro, evidentemente.

È difficile parlare di mediazione penale senza aprirsi alla fitta trama di sollecitazioni della Restorative Justice: i temi della giustizia "riparativa" ci possono aiutare in questa ricerca?

Non si può non riconoscere che dalla *Restorative Justice* ci giungono stimoli e suggestioni assai penetranti e coinvolgenti: si tratta però di un *modello di giustizia* i cui fondamenti sono alquanto diversi da quelli su cui poggia il nostro modello, cioè i valori della Costituzione, seppur non ancora compiutamente adempiuti e dispiegati. Mi piace l'idea di una *originalità italiana*, di una sorta di *via italiana alla giustizia penale*, nel segno del rigoroso rispetto dei principi della Carta costituzionale nei quali si riassume il senso profondo della nostra vicenda storica, sociale, umana.

L'art. 27 è parte fondamentale del patrimonio fondativo della Repubblica, al quale conviene continuare ad attingere in particolare nei passaggi critici di questa vicenda, quando sentiamo che ne va della nostra stessa identità civile.

Chi è

FRANCESCO MAISTO

Attualmente Sostituto Procuratore Generale di Milano, è stato dal 1980 al 1990 Magistrato di Sorveglianza, sempre a Milano e poi distaccato al DAP. Ha fatto parte della Commissione Nazionale per i problemi penitenziari del C.S.M. e del Ministero di Giustizia ed ha presieduto la Commissione Regionale della Lombardia per i Protocolli di Intesa col DAP. Specializzato in Criminologia, è stato docente di diritto penitenziario presso la Scuola di specializzazione in Criminologia clinica della facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Milano.

Componente della Consulta nazionale sulle tossicodipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha partecipato alle Commissioni di studio ministeriali di modifica dell'Ordinamento penitenziario e della disciplina degli stupefacenti. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui un codice di diritto penitenziario commentato.